

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1965

Modifica all'articolo 14 dello Statuto dell'I.R.I.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, ha previsto che il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti pubblici, ai quali lo Stato contribuisca con apporto al patrimonio, è esercitato da un Magistrato della Corte dei conti, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, senza farne parte.

L'accennato sistema di controllo dall'esterno rende superfluo il sistema di controllo all'interno, che la precedente legislazione aveva istituito per « gli enti amministrativi di importanza nazionale sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato », designando dei delegati della Corte dei conti ad integrare i collegi sindacali (articolo 3 del regio-decreto 8 aprile 1939, numero 720 in relazione all'articolo 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129).

Per tale ragione l'articolo 15 della legge n. 259 del 1958, pur senza abrogare immediatamente le norme statutarie degli Enti

interessati, ha fatto obbligo agli organi competenti di modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o degli organi di revisione degli Enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria escludendone i rappresentanti della Corte dei conti, la cui partecipazione sia prevista in esecuzione delle norme di cui ai regi decreti 8 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942 n. 442.

È questo il caso dell'I.R.I., ente pubblico di importanza nazionale sovvenzionato dallo Stato che rientra fra i soggetti contemplati dall'articolo 12 della citata legge 21 marzo 1958, n. 259, ed il cui statuto, ciò nonostante, prevede all'articolo 14 che il Presidente del Collegio sindacale e un membro supplente siano Magistrati della Corte dei conti.

Poichè le norme statutarie dell'I.R.I. sono approvate con provvedimento avente efficacia di legge (decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51 ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561), organo competente a modificare l'articolo 14 dello Statuto non può es-

sere che il Parlamento su proposta del Governo.

Ed è appunto per questo che, al preciso e ben delimitato fine di dare attuazione al citato articolo 12 della legge n. 259 del 1958, è stato predisposto il presente disegno di legge, il quale, tenuto conto che l'IRI è un ente pubblico inquadrato nel Ministero delle partecipazioni statali, stabilisce che il Collegio sindacale, invece che da un magistrato della Corte dei conti, sia presieduto da un rappresentante dell'Amministrazione statale scelto dal Ministro delle partecipazioni statali fra i direttori generali, i professori di Università o i magistrati con qualifica equiparata (ad esclusione ovviamente dei magistrati della Corte dei conti).

Il disegno di legge in questione precisa, inoltre, che il rappresentante del Ministero

delle finanze, di cui all'articolo 14 lettera c) dello Statuto (previsto in relazione al compito prima spettante al detto Ministero di gestire le partecipazioni statali indirette facenti capo all'IRI, quale parte del Demanio mobiliare dello Stato), è sostituito da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, al quale sono state trasferite tutte le attribuzioni già spettanti al Ministero suddetto nei confronti dell'IRI, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Del pari, la menzione dei gradi dei funzionari delle varie Amministrazioni chiamati a far parte del Collegio sindacale è stata sostituita con quella delle qualifiche, tenuto conto del nuovo ordinamento degli impiegati dello Stato di cui al testo unico n. 3 del 1957.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 14 dello statuto dell'IRI, approvato con decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei sindaci dell'Istituto è costituito:

a) da un Presidente scelto tra gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione con qualifica non inferiore a quella di Direttore generale o ad essa equiparata;

b) da un Avvocato dello Stato;

c) da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale o ad essa equiparata;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale o ad essa equiparata;

e) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di Ispettore generale o ad essa equiparata.

Sono inoltre nominati due sindaci supplenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle partecipazioni statali e della Ragioneria generale dello Stato.

Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro delle partecipazioni statali e dura in carica tre anni. I sindaci, alla scadenza, possono essere riconfermati.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Istituto e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; attestano la veridicità dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni.

Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Istituto e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione ».